Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 251 del 25 ottobre 1996 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 25 ottobre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 179

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 7 ottobre 1996, n. **4488/UL.**

Indirizzi operativi e chiarimenti sulla disciplina transitoria di talune norme della legge quadro sui lavori pubblici (legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216).

SOMMARIO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 7 ottobre 1996, n. **4488/UL.** — *Indirizzi operativi e chiarimenti sulla disciplina transitoria di talune norme della legge quadro sui lavori pubblici (legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216):*

CIRCOLARI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 7 ottobre 1996, n. 4488/UL.

Indirizzi operativi e chiarimenti sulla disciplina transitoria di talune norme della legge quadro sui lavori pubblici (legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216).

Al Consiglio superiore dei lavori pubblici
A tutte le Direzioni generali
Al Segretariato generale del CER
Al Magistrato delle acque
Al Magistrato per il Po
Ai Provveditorati regionali alle opere pubbliche
All'Ispettorato generale per l'A.N.C. e per i contratti
All'ANAS
e, p.c.
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - D.A.G.L.
A tutti i Ministeri
Alle Autorità di bacino

1 Premessa.

Nelle more dell'iter di approvazione del Regolamento di cui all'articolo 3 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dalla Legge 2 giugno 1995, n. 216, si rende opportuno fornire indicazioni interpretative ed indirizzi operativi sulla disciplina transitoria tenuto conto delle richieste che in tal senso da più parti provengono.

Inoltre con la presente circolare si contribuisce a dare chiarimenti sul significato e la portata di alcune norme della legge quadro di più significativa importanza e che sono di immediata applicazione.

Ciò è tanto più necessario allo scopo di contribuire a dare certezza giuridica, bene indispensabile ai fini dell'auspicata ripresa delle attività del settore.

La recente normativa sui lavori pubblici ricollegandosi, per taluni aspetti, alla legge fondamentale sui lavori pubblici del 1865 ed al relativo regolamento del 1895, ha affermato i seguenti principi generali :

a) la programmazione dei lavori ;

b) la gestione dell'iter realizzativo dell'opera pubblica attraverso le figure del coordinatore unico e del responsabile del procedimento ;

c) la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, da effettuare prioritariamente all'interno salvo il suo affidamento a terzi nei soli casi di accertata carenza di organico ;

d) la direzione dei lavori alle stesse condizioni di cui al punto precedente.

Ma la detta normativa ha fatto anche di più: ha incentivato le amministrazioni a progettare all'interno attraverso l'istituzione di un fondo pari all'1% del valore globale dell'opera da ripartire fra il coordinatore unico e il personale dell'ufficio tecnico che ha partecipato alla redazione del progetto.

In sostanza, quindi, la legge si è mossa nel senso di un riappropriamento delle funzioni tecniche da parte dell'Amministrazione.

Più in particolare, per quel che riguarda le funzioni di programmazione, direzione e gestione del procedimento realizzativo di un'opera pubblica è pacifico che esse debbano in ogni caso fare capo all'amministrazione ; anzi è auspicabile un potenziamento e una riqualificazione (anche attraverso un'idonea formazione professionale) del personale che dovrà svolgere quei delicati compiti che, nel settore privato, vengono definiti di **project management**.

Diverso è invece il discorso per la progettazione, in relazione alla quale la riaffermazione dell'originaria impostazione della Legge del 1865, è contemperata dalla considerazione delle condizioni di fatto in cui oggi

opera l'Amministrazione e dal riconoscimento delle esigenze che giustificano il ricorso alla progettazione esterna.

Basti infatti pensare che per il passato l'amministrazione aveva al proprio interno il personale per l'esecuzione diretta delle opere; con gli anni, però, anche in ragione del progresso della tecnica e della complessità delle stesse opere, l'amministrazione ha fatto sempre più frequente ricorso al mercato esterno, mediante l'appalto.

Analogamente è avvenuto nel settore della progettazione, oggi caratterizzata da un elevato grado di multidisciplinarità, con una estensione orizzontale delle attuali competenze ingegneristiche. Ormai anche negli interventi apparentemente meno complessi è necessario il concorso di una pluralità di esperienze in differenziate discipline specifiche (civile, impiantistica, elettronica, informatica, geotecnica, ecc.) da coordinare in un unico ambito unitario al fine di ottenere la massima funzionalità, efficienza ed economicità di gestione con i più bassi costi e tempi di realizzazione.

Appare, perciò, necessario attrezzarsi in modo aperto verso quelle soluzioni che, di volta in volta, risulteranno più vantaggiose per l'Amministrazione.

2 *Applicabilità delle normative nel regime transitorio.*

Com'è noto, la legge-quadro ha utilizzato come linea di demarcazione, per la sua applicazione, la data di affidamento del progetto, nel senso che, a seconda che tale data sia anteriore o posteriore al 3 giugno 1995, troveranno o meno applicazione talune norme. Con la precisazione, però, che, superata la data del 3 dicembre 1995, anche i lavori con progetti

affidati prima del 3 giugno sarebbero stati sottoposti, per i relativi appalti, a tutte le norme della legge, con esclusione, provvisoriamente, delle norme che fanno rinvio al regolamento.

Il termine del 3 dicembre è stato poi ripetutamente prorogato, e con il decreto legge 11 luglio 1996 n. 366 reiterato con decreto legge 6 settembre 1996 n. 467, esso è stato fissato al 30 settembre.

Resta, però, fermo che, ove si tratti di progetti affidati dopo il 3 giugno 1995, le norme che non si applicano ai progetti affidati prima del 3 giugno 1995, sono già in vigore, come si dirà più avanti. Sicché, a titolo di esempio, non si potrà non richiedere la cauzione provvisoria, mentre quella definitiva sarà del 10% e dovrà essere incrementata ai sensi dell'art. 30 c.2, qualora l'offerta fosse superiore al 25% di ribasso.

Per i progetti affidati in data anteriore al 3 giugno 1995 (e fino al 30 settembre 1996), le disposizioni applicabili sono quelle indicate nel comma 5 dell'art. 1 della Legge n. 216/95.

Più in dettaglio, la situazione normativa che ne emerge è la seguente:

a) ai procedimenti relativi ai lavori i cui progetti, almeno di massima, siano stati affidati prima del 3 giugno 1995, ed i cui bandi siano pubblicati entro il 30 settembre 1996, termine fissato dal decreto legge 11 luglio 1996 n. 366 reiterato con decreto legge 6 settembre 1996 n. 467, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti prima della entrata in vigore della Legge n. 109/94, nonché le disposizioni contenute nei seguenti articoli della Legge n. 109/94 come modificata dalla Legge n. 216/95:

art. 1	Principi generali;
art. 2	Ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione della legge;

art. 6	Competenze del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
art. 7	Misure per l'adeguamento della funzionalità della Pubblica Amministrazione (tenendo peraltro conto della sospensione di cui all'art. 14 di cui al successivo paragrafo 3);
art. 8 c. 7	Esclusione dalle gare;
art. 9 c. 1 e 4bis	Modalità di qualificazione delle imprese;
art. 19	Sistemi di realizzazione di lavori pubblici;
art. 21	Criteri di aggiudicazione (esclusi i commi da 3 a 8);
art. 22	Accesso alle informazioni;
art. 23	Licitazione privata;
art. 24	Trattativa privata;
art. 26 c. da 1 a 5	Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici;
art. 31 c. 4	Piani di sicurezza;
art. 31-bis	Norme acceleratorie in materia di contenzioso;
art. 32	Definizione delle controversie;
art. 35	Fusioni e conferimenti;
art. 36	Trasferimento e affitto di azienda;
art. 37	Gestione delle casse edili;
art. 38 c. 4	Realizzazione di lavori relativi a beni culturali;

Resta pertanto inteso che i procedimenti iniziati con l'attività di progettazione, almeno di massima, prima del 3 giugno 1995, devono concludersi in base alla regola secondo cui si applica la normativa antecedente alla Legge n. 109/94, salvo l'applicazione delle norme della Legge n. 109/94 espressamente dichiarate applicabili e sempre che il bando sia pubblicato entro il 30 settembre 1996.

b) a parziale deroga di quanto previsto alla lettera a), ai procedimenti inerenti i lavori i cui progetti, almeno di massima, siano stati affidati

prima del 3 giugno 1995, qualora il relativo bando di gara per l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione sia stato pubblicato tra il 6 marzo 1994, data di entrata in vigore della Legge n. 109, ed il 3 giugno 1995, data di entrata in vigore della Legge n. 216, ovvero qualora entro gli stessi termini ne siano intervenute l'aggiudicazione o l'affidamento, sono applicabili le disposizioni vigenti al momento dell'adozione dei rispettivi provvedimenti;

c) ai procedimenti relativi ai lavori la cui progettazione sia stata affidata prima del 3 giugno 1995, quando il bando sia pubblicato successivamente al 30 settembre 1996 ed ai procedimenti relativi ai lavori la cui progettazione sia affidata dopo il 3 giugno 1995, non si applicano le norme che fanno riferimento al Regolamento, e le altre norme che, per diversi motivi, non sono ancora operative, e cioè:

art. 3	Delegificazione;
art. 4	Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (norma sospesa dall'art. 1, c. 9 Legge n. 216/95);
art. 5	Disposizioni in materia di personale dell'Autorità e del Servizio di ispettorato tecnico e norme finanziarie (in quanto la Segreteria tecnica ed il Servizio di ispettorato non sono ancora costituiti);
art. 8, c. 1-6, 8-11	Qualificazione ;
art. 10 (Soggetti ammessi alle gare), c. 1 lett. c)	Consorzi stabili;
art. 11	Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare (nella parte in cui si riferisce ai consorzi stabili);
art. 12	Consorzi stabili;
art. 13 (Riunione dei concorrenti), c. 7	Opere di notevole contenuto tecnologico;
art. 14	Programmazione dei lavori pubblici (norma sospesa dall'art. 1, c. 9 della Legge n. 216/95);

art. 16 (Attività di progettazione), c. 5 ult.per. e c.6	Piani di manutenzione e criteri e momenti di verifica dei livelli di progettazione;
art. 17 (Redazione dei progetti), cc. 4, 6, 8 e 11	Assicurazione dei progettisti interni, requisiti delle società di ingegneria;
art. 21 (Criteri di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici); c. 3, 4, 5,6,7,8	Parametro numerico unico, valutazione delle offerte, commissioni giudicatrici;
art. 26 (Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici), u. c.	Entità delle penali a carico del progettista (resta ferma peraltro la disciplina previgente di cui all'art. 29 del Capitolato generale del 1962, per l'appaltatore, e dell'art. 45 R.D. 82871924, per i progettisti);
art. 28 (Collaudi e vigilanza), c. 1, 3, 6	Requisiti dei collaboratori, modalità di redazione del certificato di collaudo, individuazione lavori per i quali il collaudo va effettuato sulla base di certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali;
art. 29	Pubblicità;

art.30 (Garanzie e modalità assicurative), c.3,4,5 e 6 ult.per.	Polizze e modalità di verifica della qualità degli elaborati progettuali;
art.33	Segretezza.

d) ai procedimenti di realizzazione di lavori i cui progetti saranno affidati a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento che, ai sensi della legge, dispiegherà la sua efficacia tre mesi dopo la relativa pubblicazione sulla G.U., si applicheranno tutte le disposizioni della legge n. 109/94, come modificata dalla legge n. 216/95 e quelle del Regolamento medesimo.

3 *Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, programmazione, Osservatorio dei lavori pubblici.*

L'art. 1 della Legge n. 216/95 ha stabilito che è rinviata fino alla data di entrata in vigore del Regolamento l'applicazione delle norme sull'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (art. 4, c. da 1 a 9) e sulla programmazione (art. 14).

Inoltre ha stabilito che l'obbligo relativo alle comunicazioni all'Osservatorio dei lavori pubblici (art. 4, c. 17 e 18) decorre dal sessantesimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della costituzione dell'Osservatorio stesso.

Fino a tale data, pertanto, le predette mancate comunicazioni non sono sanzionate. Al fine, però, di poter realizzare da subito (i risultati possono essere di ausilio anche per gli stessi operatori del settore), si segnala l'opportunità che i dipendenti uffici e tutte le Amministrazioni, enti e concessionarie che volessero collaborare provvedano comunque alla trasmissione delle informazioni indicate nell'art. 4 c. 17, indirizzandole direttamente al Gabinetto del Ministro .

4 *Norme acceleratorie in materia di contenzioso.*

L'articolo 31 bis, al fine di assicurare il regolare andamento dei lavori e prevenire il contenzioso giurisdizionale, delinea una procedura di composizione delle controversie, disponendo che essa sia attivata dal responsabile del procedimento ogni qualvolta l'importo delle riserve iscritte dall'impresa sui documenti contabili implichi un aumento del costo dell'opera pari o superiore al 10% dell'importo contrattuale. In presenza di tale presupposto, la procedura potrà essere attivata anche più di una volta nel corso della esecuzione dei lavori.

L'applicazione della norma è estesa agli appalti ed alle concessioni affidate prima del 3 giugno 1995, sempre che l'esecuzione del contratto non sia conclusa mediante l'approvazione finale del collaudo - per il qual caso si seguirà la procedura prevista per l'esecuzione delle riserve dagli artt. 91, 100 comma 2, e 109 ultimo comma R.D 25 maggio 1895, n. 350 - e sempre che non sia pendente davanti al giudice la controversia, la quale potrà eventualmente comporsi solo nelle forme prescritte dalle disposizioni vigenti e con l'assistenza dell'Organo deputato alla difesa in giudizio dell'Amministrazione.

Quanto all'ambito soggettivo giova premettere che a norma di legge i concessionari di lavori pubblici, pur rientrando nell'ambito di applicazione dell'articolo 31 bis, sono esclusi da quella dell'art. 7 che prevede, tra l'altro, la nomina del responsabile del procedimento.

Tuttavia, ai fini che qui rilevano, appare necessario che i concessionari di esecuzione e gestione di lavori pubblici nominino, senza previo benestare dell'amministrazione concedente, un responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento finalizzato alla formulazione di

proposta motivata di accordo bonario, tenuto conto che a loro compete la decisione sulla proposta di accordo. Ai fini di una corretta applicazione della norma ai rapporti costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, come previsto dal comma 5 dell'art. 31-bis, è opportuno distinguere tra le concessioni assentite in base alle norme non più in vigore e quelle previste dalla vigente normativa.

Nella ipotesi in cui le riserve siano avanzate dall'affidatario in veste di concessionario di sola costruzione o di progettazione e costruzione, secondo la normativa previgente, la valutazione della convenienza dell'accordo e la formulazione della relativa proposta sono demandate al funzionario dell'Amministrazione incaricato del compito di alta vigilanza, sempre che questi abbia una professionalità tecnica mentre la decisione sulla proposta di accordo verrà adottata dall'Amministrazione concedente.

Nella diversa ipotesi in cui il concessionario, sempre in base alla normativa previgente, svolga il compito di stazione appaltante per conto dell'Amministrazione e quindi le riserve siano iscritte dal diverso soggetto appaltatore, appare opportuno che la procedura del bonario componimento sia svolta a cura del tecnico designato dal concessionario fermo restando che la deliberazione sulla proposta di accordo compete all'Amministrazione concedente.

I criteri guida ai quali il responsabile del procedimento dovrà informare la propria azione consistono nell'apprezzamento discrezionale della convenienza e della opportunità di addivenire ad un accordo bonario, previa valutazione - sulla scorta dei pareri resi al riguardo dalla direzione dei lavori e dall'organo di collaudo, ove costituito in corso d'opera, della fondatezza della pretesa avanzata dall'impresa, in relazione alla sussistenza

e consistenza degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento delle riserve, nonché della disponibilità dell'appaltatore circa l'accordo stesso.

Tale valutazione dovrà tradursi in una proposta motivata che contenga in dettaglio le ragioni che inducono all'accordo ovvero quellè contrarie, riferendo altresì circa le proposte formulate dall'impresa in sede di consultazione. Ove queste siano ritenute a giudizio del responsabile del procedimento, accettabili, potranno formare oggetto di uno schema di accordo che, sottoscritto dall'appaltatore, unicamente alla proposta del responsabile del procedimento, è sottoposta alla valutazione definitiva dell'Amministrazione. E' bene precisare che la deliberazione di quest'ultima non si configura come un provvedimento di approvazione di un atto già concluso, ma come elemento costitutivo dell'accordo medesimo.

Con riguardo al parere dell'Organo consultivo tecnico (Consiglio Superiore, Comitato Tecnico Amministrativo), si segnala che la applicazione della norma in esame, intesa a delineare un procedimento snello, entro termini definitivi, per dirimere le possibili controversie, non appare compatibile con il ricorso indiscriminato alla richiesta di parere dell'organo collegiale, circostanza che evidentemente renderebbe il procedimento stesso più complesso e di maggior durata. L'opportunità del parere medesimo dovrà essere valutata caso per caso, in relazione alle varie questioni, con particolare riferimento a quelle di notevole importanza e carattere prevalentemente tecnico, attesa anche la natura dell'organo consultivo.

5 *Arbitrato in materia di lavori pubblici.*

L'art. 32 della Legge n. 109/94, come modificata dalla Legge n. 216/95, prevede che la risoluzione delle controversie, per cui non sia raggiunto un accordo bonario ai sensi dell'art. 31 bis, è attribuita ad un arbitrato secondo le norme del codice di procedura civile.

Le norme del codice di procedura civile richiedono come presupposto necessario ed essenziale dell'arbitrato un compromesso od una clausola compromissoria frutto della libera volontà delle parti in causa.

Pertanto dopo l'entrata in vigore dell'art. 32 della Legge n. 109/94 anche l'arbitrato in materia di lavori pubblici richiede come presupposto necessario ed essenziale la presenza di un compromesso o di una clausola compromissoria che trova il suo fondamento nella libera scelta delle parti.

D'altra parte questa interpretazione dell'art. 32 è l'unica che può non essere costituzionalmente illegittima alla luce del principio della statualità della giurisdizione affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 152 del 1996 proprio nella materia del contenzioso delle opere pubbliche. Questa interpretazione trova conforto nell'ultima parte della stessa sentenza della Corte Costituzionale secondo cui il legislatore con l'art. 32 della Legge n. 109/94, come modificato dalla Legge n. 216/95, ha dimostrato di cercare una giusta soluzione al problema dell'arbitrato rinviando alle norme del codice di procedura civile.

Ogni previsione del capitolato generale del 1962 in contrasto con quanto stabilito dall'art. 32 è da ritenersi implicitamente abrogata per incompatibilità (art. 15 disp. prel. cod. civ.).

Per quanto riguarda la composizione dei collegi arbitrali si osserva quanto segue.

L'art. 45 del capitolato generale del 1962 prevede che il collegio arbitrale al quale è devoluta la risoluzione delle controversie in materia di opere pubbliche, non definite in via amministrativa, è composto da cinque membri fra cui un magistrato amministrativo ed un magistrato ordinario.

L'art. 32 della Legge n. 109/194, come modificata dalla Legge n. 216/95, prevede, come si è detto, che la risoluzione delle controversie, per cui non sia raggiunto un accordo bonario ai sensi dell'art. 31 bis, è attribuita ad un arbitrato secondo le norme del codice di procedura civile.

Le norme del codice di procedura civile stabiliscono che il collegio arbitrale è composto, in mancanza di diversa indicazione delle parti, da tre membri; non prevedono la presenza obbligatoria di nessun magistrato. In considerazione del fatto che il Consiglio dei Ministri ha recentemente varato un disegno di legge che vieta ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili l'esercizio delle funzioni arbitrali, si invitano, sin d'ora, gli organi dipendenti a non designare né aderire alla designazione di arbitri che rivestano la qualifica di magistrato ordinario, amministrativo o contabile.

Il testo dell'art. 32 non sembra consentire dubbi sull'abrogazione implicita della norma di cui all'art. 45 in quanto la nuova norma è incompatibile con la disposizione precedente (art. 15 disp. prel. cod. civ.).

Ne è possibile sostenere la perdurante vigenza dell'art. 45 affermando che il capitolato del 1962 resta in vigore fino al momento in cui entrerà in vigore il nuovo capitolato che deve essere adottato ai sensi dell'art. 3, 5° comma della Legge n. 109/94. E' vero che il capitolato del

1962 deve essere sostituito con un nuovo capitolato da adottare ai sensi del 5° comma dell'art. 3 della Legge n. 109/94, ma ciò non significa che fino all'adozione del nuovo capitolato debbano restare in vigore norme del capitolato del 1962 in contrasto con la Legge n. 109.

D'altra parte si deve tener conto della disciplina transitoria di cui all'art. 1 della Legge n. 216/95. Tale disciplina prevede, fra l'altro, che ai progetti affidati dopo l'entrata in vigore della legge stessa si applichino le norme previgenti soltanto se non sono incompatibili con la Legge n. 109/94: l'art. 45 del capitolato è, come si è detto, incompatibile con l'art. 32, quindi non si applica. Per quanto riguarda i progetti affidati prima dell'entrata in vigore della Legge n. 216/95 se la pubblicazione del bando avviene entro la data stabilita è prevista espressamente l'applicazione dell'art. 32, altrimenti ricadono comunque sotto la regola dell'applicazione delle norme previgenti in quanto non incompatibili con la Legge n. 109/94.

Per quanto riguarda i bandi e gli avvisi pubblicati tra la data di entrata in vigore della Legge n. 109/94 e quella della Legge n. 216/95, nonché le aggiudicazioni e gli affidamenti avvenuti entro gli stessi termini, la Legge n. 216/95 prevede che si applichino le disposizioni vigenti al momento dell'adozione dei relativi provvedimenti. Si tratta quindi di individuare, ai fini che interessano, quali siano le disposizioni vigenti in caso di controversie.

A questo proposito si deve tener presente che l'art. 32, per la parte concernente la composizione dei collegi arbitrali, è norma di carattere processuale, quindi, in base ai principi generali, è immediatamente applicabile ai rapporti in corso. La disposizione vigente in caso di controversie è pertanto proprio quella dell'art. 32.

Analogamente deve ritenersi nel caso in cui si tratti di contratti o concessioni stipulati o affidati prima dell'entrata in vigore della Legge n. 109/94.

Pertanto, laddove sia prevista la composizione del collegio ai sensi dell'art. 45 del Capitolato Generale, le parti dovranno concordare una diversa composizione, facendo ricorso in caso di disaccordo sulla nomina del Presidente all'art. 810 c.p.c.

6 *Criteri di aggiudicazione.*

L'articolo 21, comma 1, della Legge n. 109/94, fissa il principio generale che gli appalti per asta pubblica e licitazione privata sono aggiudicati al prezzo più basso. Tale prezzo viene individuato con modalità diverse, a seconda che si tratti di contratto il cui corrispettivo sia calcolato a misura, ovvero a corpo, ovvero parte a corpo e parte a misura.

a) Nel primo caso, che la legge (art. 19, commi 4 e 5) circoscrive ad ipotesi particolari quali la manutenzione, il restauro e gli scavi archeologici, l'individuazione del prezzo più basso deve avvenire mediante offerta a prezzi unitari, con le modalità previste dall'articolo 5, commi da 1 a 5, della Legge 2 febbraio 1973 n. 14. Nella specifica ipotesi di manutenzione, si potrà utilizzare anche il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara.

b) Nel caso di appalto a corpo, il prezzo è determinato con il massimo ribasso sull'importo posto a base di gara;

c) Nel caso di appalto parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso è determinato con un unico ribasso, formulato dal concorrente, da

applicarsi sia all'elenco prezzi, per la parte da appaltare a misura, sia all'importo dei lavori a base d'asta per la parte a corpo.

Si precisa che la parte liquidabile a misura deve riguardare le lavorazioni per le quali risulti difficile, in sede di progettazione esecutiva , individuarne globalmente in maniera definitiva quantità e qualità. Ciò in- quanto deve ritenersi che il legislatore ha inteso privilegiare, ai fini della certezza della spesa, il contratto a corpo, ma consentire altresì, il criterio misto, al fini del sinallagma contrattuale, laddove non possa essere compiutamente definita "ab initio" la prestazione richiesta all'appaltatore.

Per quanto riguarda le ipotesi di cui alle precedenti lettere b) e c), a parere di questo Ministero, l'insieme delle disposizioni contenute nell'articolo in esame ed in particolare il comma 1 bis consentono all'Amministrazione di prevedere. nei bandi di gara relativi agli appalti pari o superiori alla soglia comunitaria, l'obbligo di corredare le offerte anche per la parte da appaltare a corpo con giustificazioni in ordine alle voci di prezzo più significative, che concorrano a formare un importo almeno pari al 75% di quello a base d'asta. L'offerta così formulata si presta ad una più agevole valutazione di attendibilità, dato che comporta la scomposizione del lavoro nelle singole categorie di lavorazione e pertanto facilita l'individuazione delle offerte anomale in sede di aggiudicazione.

E' inoltre opportuno precisare che alla luce dei principi generali che informano la legge, primo tra tutti quello che riguarda la attendibilità e la compiutezza delle previsioni di progetto nonché quello della certezza della spesa, deve ritenersi non più ammissibile la possibilità di presentare offerte in aumento sul prezzo a base d'asta, tenuto anche conto che il legislatore ha soppresso la previsione contenuta nell'articolo 5, comma 7, del D.L. 31

gennaio 1995 n. 26, laddove stabiliva ai fini della individuazione delle offerte anomale, la non computabilità nel calcolo della media, delle offerte eccedenti il prezzo a base d'asta, così implicitamente riconoscendone l'ammissibilità.

L'articolo 21, comma 2, della Legge n. 109/94 stabilisce che l'aggiudicazione degli appalti mediante appalto concorso e l'affidamento delle concessioni di esecuzione e gestione mediante licitazione privata, avvengono con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e fissa gli elementi in base ai quali le offerte stesse devono essere valutate, demandando al regolamento la definizione della metodologia per la valutazione degli elementi. Fino all'entrata in vigore del regolamento l'ordine di importanza degli elementi, come già previsto dall'art. 29, comma 1, lettera b) della L. 19 dicembre 1991 n. 406, dovrà essere indicato nel bando di gara ovvero nella lettera di invito.

7 *Individuazione e valutazione delle offerte anomale.*

Il comma 1 bis, ultima parte, dell'art. 21 della Legge n. 109/94, dispone che "fino al 1° gennaio 1997 sono escluse per gli appalti di lavori pubblici di importo superiore ed inferiore alla soglia comunitaria, le offerte che presentano una percentuale di ribasso che supera di oltre un quinto la media aritmetica di tutte le offerta ammesse".

Si è fatta questione se tale disposizione sia applicabile anche per i casi in cui il criterio di aggiudicazione adottato comporti un'offerta non espressa in ribasso percentuale, come per il caso di offerta a prezzi unitari.

Al riguardo si ritiene che l'espressione "ribasso percentuale" non escluda l'applicazione della norma anche per il caso in cui l'offerta non è

formulata in termini di ribasso, dovendosi considerare le espressioni usate dal legislatore "prezzo più basso" e "massimo ribasso", di significato equivalente ai fini dell'esigenza che la norma intende soddisfare.

La procedura di esclusione automatica è comunque esercitabile solo quando il numero delle offerte valide risulti pari o superiore a cinque. Nel caso contrario, nel silenzio della norma, deve ritenersi ferma la facoltà dell'Amministrazione di procedere alla valutazione delle offerte ritenute anomale, con i criteri e le modalità dettate dalla norma per gli appalti sopra soglia.

Questione di maggior rilievo è quella relativa alla individuazione ed esclusione automatica delle offerte anomale che la norma in esame dispone, sia pur in via transitoria, anche per i lavori sopra la soglia comunitaria.

Tale disposizione non è in linea con quanto previsto dall'art. 30, comma 4, della direttiva 93/37/CEE che prevede una procedura di verifica analitica delle offerte anomale in contraddittorio con le imprese.

Appare dunque opportuno che i bandi di gara da pubblicare fino al 1° gennaio 1997, per i lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, limitino l'utilizzazione del meccanismo previsto dall'art. 21, comma 1 bis, ultimo capoverso, alla sola individuazione delle offerte anomale, precisando che si perverrà eventualmente all'esclusione dopo aver espletato la procedura di valutazione prevista dalla normativa comunitaria. In tal senso si è già espressa l'Avvocatura dello Stato con il parere n. 8665/95 del 25/11/1995 che si ritiene di condividere.

Per quanto riguarda i criteri da seguire nella valutazione delle offerte individuate come anomale, si ritiene che possano essere seguiti i criteri già

indicati dalla giurisprudenza anteriore alla Legge n. 109/94 : si dovrà tenere conto delle giustificazioni che il concorrente abbia fornito spontaneamente o su sollecitazione della amministrazione circa le ragioni che gli consentono un sufficiente margine di utile (TAR Lazio, Sez. II, 17 ottobre 1994 n. 1248 ; Cons. Stato, Sez. V, 19 novembre 1992, n. 1337). E tali ragioni potranno essere accolte o confutate con adeguata motivazione (TAR Valle d'Aosta, 23 febbraio 1995 n. 22).

Per quanto riguarda, in particolare, l'individuazione - e per il caso di lavori "sotto soglia", l'esclusione automatica - delle offerte anomale, qualora sia stato adottato il criterio dell'offerta a prezzi unitari, ad essa si perverrà, fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 21, c.1-bis della Legge 109, sommando i prezzi complessivi indicati dai concorrenti e calcolandone la media. Ottenuto il prezzo medio esso sarà sottratto da quello a base d'asta, verrà quindi calcolato il 20% della differenza così ottenuta ed infine tale importo sarà detratto da quello del prezzo medio.

Le offerte anomale rappresentano un fattore di perturbamento del mercato perché espongono le Amministrazioni al rischio di lavori mal fatti o ritardati o abbandonati e, comunque, caratterizzati da una elevata litigiosità.

Tuttavia, una volta che il nuovo sistema basato su progetti completi e assistiti da garanzie (art. 30, c. 5) sarà entrato a regime, il fenomeno dovrebbe essere destinato a ridimensionarsi, anche per effetto dell'entrata in vigore delle norme sulle cauzioni.

In riferimento alle aggiudicazioni disposte con l'applicazione di ribassi eccedenti la soglia come sopra stabilita, si prega di fornire al Gabinetto del Ministro una situazione aggiornata dei contratti interessati da tale fenomeno.

In particolare, si desiderano le seguenti informazioni:

1) data dell'aggiudicazione;

2) aggiudicatario;

3) entità del ribasso o diminuzione di prezzo;

4) data del contratto;

5) data di consegna dei lavori;

6) data prevista di ultimazione dei lavori;

7) percentuale di avanzamento dei lavori, da fornire trimestralmente;

8) cause di ritardi nel rispetto dei tempi.

8 La Conferenza preliminare per lavori superiori a 15 miliardi.

Allo scopo di responsabilizzare sia i concorrenti sia gli Uffici e i progettisti, si dispone che, per i lavori di importo a base d'asta superiore a 15 miliardi di lire (circa 7,5 milioni di ECU), si adotti, nel caso di licitazione privata, la conferenza preliminare, secondo la seguente procedura, da indicare nel bando:

1) l'Amministrazione convoca tutte le imprese invitate (che abbiano presentato domanda di partecipare alla gara e che siano in possesso dei requisiti richiesti);

2) l'Amministrazione ammette alla Conferenza gli incaricati delle imprese, in possesso della lettera di invito e della dichiarazione di cui all'art. 1 del D.P.R 16 luglio 1962, n. 1063;

3) aperta la seduta, le imprese possono chiedere chiarimenti in ordine al progetto e ai documenti di cui all'art. 7 del citato D.P.R. 1063/1962, con esclusione, ai sensi dell'art. 330 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, dei documenti di perizia annessi al progetto;

4) l'Amministrazione, all'esito della Conferenza preliminare, redige, seduta stante, verbale della riunione, riportando le informazioni e i chiarimenti forniti e ne consegna copia a tutti i presenti e ne invia copia a chi si sia allontanato;

5) l'Amministrazione può sospendere la Conferenza e rinviarla di non più di 15 giorni, qualora vi sia l'esigenza di apportare modifiche agli atti e ai documenti contrattuali, oppure vi sia necessità di approfondimenti. Nei casi più gravi, in cui occorra introdurre modifiche sostanziali al progetto, l'Amministrazione annulla la gara.

Le imprese possono ottenere, dietro pagamento, i documenti posti a base d'asta, compresi i progetti, si dispone, quindi, che nei bandi sia inserita una tale previsione.

9 *Adeguamento dei progetti.*

Qualora l'iter di approvazione dei progetti affidati anteriormente al 3 giugno 1995, non consenta l'oggettiva possibilità di indire la gara entro il termine del 30 settembre 1996, occorre disporre l'adeguamento di tali progetti alle norme di cui all'articolo 16 della Legge n. 109/94. Se la progettazione è stata affidata a professionisti esterni all'amministrazione, gli stessi potranno procedere al relativo adeguamento. Nel caso in cui questi si rifiutino l'incarico verrà affidato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 commi 10 e 12 della L. n. 109/94.

Alla stregua di quanto precede, gli uffici sono invitati a completare i progetti di cui dispongono.

Tale livello di completezza non è un'innovazione della legge 109/94 essendo già previsto nella precedente normativa.

Tuttavia, al fine di non creare soluzioni di continuità nella realizzazione dei programmi di opere pubbliche, va valutata, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'art. 19, comma 1, lett. b) della Legge n. 109/94, l'opportunità di avvalersi dell'appalto integrato.

10 Adeguatezza della pubblicità.

Per "adeguata pubblicità" degli incarichi di progettazione sotto soglia di cui all'articolo 17, comma 12, della Legge n. 109/94, come modificata dalla Legge n. 216/95, si deve intendere:

a) per incarichi il cui importo presunto del corrispettivo è compreso tra 100.000 e 200.000 ECU: pubblicazione dell'avviso o del bando sulla Gazzetta Ufficiale, su un giornale a tiratura nazionale ed un giornale a tiratura locale;

b) per incarichi il cui importo presunto del corrispettivo è compreso tra 50.000 e 100.000 ECU; pubblicazione dell'avviso o del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione nella quale ha sede la stazione appaltante ed un giornale a tiratura locale;

c) per incarichi il cui importo presunto del corrispettivo è inferiore a 50.000 ECU: pubblicazione dell'avviso o del bando sull'Albo pretorio del Comune nel quale ha sede la stazione appaltante nonché presso la stazione appaltante stessa.

Tali forme di pubblicità possono essere integrate con altre forme quali la trasmissione degli avvisi e dei bandi agli ordini professionali della regione in cui si devono realizzare i lavori da progettare.

I termini per l'invio delle domande di partecipazione da parte dei soggetti di cui all'art. 17, comma 5, della Legge (liberi professionisti, singoli, associati o raggruppati temporaneamente e società di ingegneria) non possono essere inferiori a trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso o del bando.

11 Valutazione dei "curriculum" presentati dai progettisti.

Per la valutazione dei curriculum il periodo utile di riferimento è relativo ad un lasso di tempo non superiore a dieci anni antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso o del bando. I curriculum devono concernere i progetti di lavori affini a quelli che formano oggetto dell'incarico da affidare e la relativa valutazione dovrà avere riguardo prioritariamente alle caratteristiche qualitative dei lavori progettati. Per la valutazione degli aspetti quantitativi si dovrà tenere adeguatamente conto della diversità strutturale tra società di ingegneria, raggruppamenti o associazioni di professionisti e professionisti singoli.

I responsabili dei procedimento, prima di avviare le procedure per l'affidamento degli incarichi, effettueranno la verifica della sussistenza della copertura finanziaria dei relativi corrispettivi e disporranno perché negli avvisi o nei bandi, siano indicati gli elementi previsti, per il calcolo delle competenze professionali, dalla tariffa degli ingegneri, architetti e geometri, posti a base del calcolo degli importi presunti dei corrispettivi.

Il responsabile del procedimento dovrà inoltre prevedere un periodo congruo per la redazione dei progetti in rapporto alla tipologia dei lavori (nuove costruzioni, restauro manutenzione ordinaria o straordinaria, ecc.), alla categoria degli stessi (edifici, strade, acquedotti. dighe, fogne, ecc.) ed

al livello di progettazione da redigere (preliminare, definitivo o esecutivo) nonché tenere conto che, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della Legge, i livelli di progettazione richiesti, il numero ed il tipo degli elaborati grafici e descrittivi da predisporre possono, su propria disposizione, essere variati rispetto a quelli indicati nel commi 4 e 5 del predetto articolo.

Nella distribuzione degli incarichi si dovrà altresì tener conto della opportunità di facilitare l'accesso all'attività anche di giovani professionisti. Si dovrà inoltre tener conto del principio secondo cui il professionista è sempre tenuto ad eseguire personalmente l'incarico, sia pure con l'ausilio di operatori materiali, come affermato dalla giurisprudenza, anche dopo l'entrata in vigore della Legge n. 109/94 (TAR Calabria, 2 maggio 1991 n. 253; Cass, Sez. II, 26 gennaio 1996, n. 590): e quindi non appare consentita una concentrazione di compiti che superi le capacità di lavoro singolo.

Per la valutazione dei "curriculum" le Amministrazioni dovranno attenersi a criteri fissati preventivamente nel bando; la fissazione di tali criteri rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione che deve peraltro rispettare i principi di logicità e parità di trattamento tra i candidati (Cons. Stato, Sez. VI, 13 giugno 1995, n. 570).

In particolare gli incarichi di progettazione compresi tra 100.000 e 200.000 ECU potranno essere affidati con la procedura della licitazione privata e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa indicando nel bando come parametri da valutarsi con punteggio previsto nel bando stesso:

a) la documentazione relativa a non più di tre progetti ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità e merito tecnico. scelti tra lavori affini a quelli da progettare ;

b) la percentuale di ribasso sul presumibile costo della progettazione, spese e accessori da calcolarsi in base alle tariffe professionali in vigore, fermo restando l'osservanza dei minimi di legge;

c) la riduzione del tempo massimo previsto per l'espletamento dell'incarico.

12 *Il subappalto.*

Per quanto riguarda la percentuale della categoria prevalente o delle categorie prevalenti alla quale fa riferimento l'art. 34, comma 1, della Legge n. 109/94, in attesa del Regolamento si deve applicare la percentuale del 30% indicata dal legislatore come limite alla potestà regolamentare del Governo.

Si ritiene inoltre che:

a) il termine di 90 giorni stabilito per il deposito del contratto di subappalto deve considerarsi sospeso in caso di ritardo nella consegna dei lavori;

b) il comma 5 dell'art. 18 della legge n. 55/90 deve considerarsi implicitamente abrogato, in quanto sostanzialmente incompatibile con i contenuti del nuovo n. 2 del comma 3 del predetto art. 18 ;

c) il comma 9 dell'art. 18 della legge n. 55/90 deve considerarsi implicitamente abrogato, salvo per quanto riguarda l'onere per l'appaltatore di dichiarare gli eventuali rapporti di collegamento o di controllo con l'impresa subappaltatrice ai sensi dell'articolo 2359 c.c. ;

d) al momento del deposito del contratto di subappalto la stazione appaltante deve verificare la insussistenza dei divieti di cui all'art. 10 della Legge n. 575/65 nei confronti del subappaltatore;

e) con riferimento ai commi 11 e 13 dell'art. 18 della legge, n. 55/90 una interpretazione di carattere logico-sistematico induce a ritenere applicabile alle fattispecie considerate in quei commi anche il comma 3-ter ;

f) il comma 12 dell'art. 18 della Legge n. 55/90 deve intendersi implicitamente abrogato dal comma 4 dell'art. 34 della Legge n. 109/94 come modificata dalla Legge n. 216/95.

13 *Trattativa privata.*

Con riferimento all'art. 24 in materia di trattativa privata, si è posto il problema se ed eventualmente entro quali limiti possa ritenersi legittimo l'affidamento mediante trattativa privata di lotti successivi, alla medesima impresa affidataria dell'appalto principale.

La questione scaturisce dall'apparente contraddittorietà tra il contenuto del primo e del settimo comma del citato art. 24.

Il comma 7 sembrerebbe vietare il ricorso alla trattativa privata per i lotti successivi nel caso che il primo lotto sia stato affidato a trattativa privata ; quindi, questo limite non esisterebbe e la trattativa sarebbe ammissibile qualora il primo lotto sia stato aggiudicato mediante gara.

Peraltro quest'ultima ipotesi è riferibile esclusivamente agli appalti di lavori i cui bandi di gara siano stati pubblicati anteriormente al 3 giugno 1995, data di entrata in vigore della L. n. 109/94, come modificata dalla L. n. 216/95.

Al di fuori di tale ipotesi, pertanto, anche se il primo lotto sia stato affidato tramite gara l'affidamento a trattativa privata di lotti successivi alla medesima impresa affidataria dell'appalto principale non è possibile in quanto il primo comma dell'art. 24 non prevede questa fattispecie tra i casi in cui è ammessa la trattativa privata.

Ciò in ossequio anche al principio affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 482 del 7 novembre 1995 secondo cui la

trattativa privata è consentita nei soli casi previsti dall'art. 24 della L. n. 109/94, come modificata dalla L. n. 216/95, che stabilisce "ambiti più ristretti e rigorosi di quanto non preveda la normativa comunitaria".

14 Albo Nazionale Costruttori.

Allo scopo di rendere l'Albo Nazionale dei Costruttori strumento dinamico a vantaggio dell'Amministrazione, e quindi, capace di fornire dati aggiornati in ordine alla situazione delle imprese, il Comitato Centrale dell'Albo, richiederà all'Autorità Giudiziaria la comunicazione dei provvedimenti con cui si dichiara il fallimento o si pone l'impresa in amministrazione controllata.

E' inoltre necessario che tutti i dipendenti uffici segnalino i casi di inadempienza e di "rescissioni" contrattuali ai sensi dell'art. 340 della legge fondamentale del 1865; così come è importante acquisire presso gli enti previdenziali notizie circa i casi di evasioni contributive e, presso gli uffici finanziari i dati relativi a casi di evasione fiscale. Al riguardo il Comitato Centrale dell'Albo richiederà ai predetti enti ed uffici le notizie in questione.

15 Le società di ingegneria.

L'art. 17, comma 5 della L. n. 109/94 nell'elencazione dei soggetti esterni ai quali è possibile affidare la progettazione comprende le società di ingegneria.

Il comma 7 dell'art. 17 prevede che le società di ingegneria possono essere costituite nella forma delle società per azioni, della società in accomandita per azioni, della società a responsabilità limitata e in forma di società cooperativa.

L'ottavo comma dell'art. 17 stabilisce che i requisiti organizzativi, professionali e tecnici delle società di ingegneria devono essere fissati dall'emanando Regolamento di cui all'art. 3.

Fino all'entrata in vigore del Regolamento, per garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa si ritiene che i dipendenti uffici possano ammettere alle gare per l'affidamento degli incarichi di progettazione le società di ingegneria.

Gli "ulteriori" (art. 3) requisiti organizzativi, professionali e tecnici riguardano, infatti, elementi inerenti il funzionamento della società che nulla hanno a che vedere con i rapporti di diritto pubblico presi in considerazione dalla Legge n. 216 e con la possibilità di essere controparti dell'Amministrazione.

Resta fermo che l'incarico di progettazione deve comunque essere espletato da professionista iscritto all'albo, personalmente responsabile e indicato già in sede di presentazione dell'offerta, secondo il principio generale della personalità della prestazione professionale la cui validità è rimasta immutata anche dopo l'entrata in vigore della L. n. 109/94 come recentemente affermato dalla giurisprudenza (Cass. Sez. II, 26 gennaio 1996 n. 590).

Il Ministro: DI PIETRO

Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1996
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 157

96A6997

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(8652415) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	385.000
- semestrale	L.	211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	72.500
- semestrale	L.	50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	216.000
- semestrale	L.	120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	72.000
- semestrale	L.	49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	215.500
- semestrale	L.	118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	742.000
- semestrale	L.	410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 98.000, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	360.000
Abbonamento semestrale	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 2 0 0 2 5 1 2 9 6 *

L. 3.000